



PNRR, "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.
CUP E61J25000820006.
AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOREFERENZIAZIONE NUMERI CIVICI

FOGLIO CONDIZIONI

ENTE APPALTANTE E SEDE CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

COMUNE DI POZZONOVO (PD): Via Roma, 29, 35020- Pozzonovo Padova, Codice Fiscale: 00651940280, Partita IVA: 00651940280, codice IPA: c_g963, codice univoco fatturazione elettronica: UF372H, sito web www.comune.pozzonovo.pd.it, posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pozzonovo.pd.it - AREA 2, Recapiti: Tel. 0429/773222 - email: segreteria@comune.pozzonovo.pd.it - ragioneria@comune.pozzonovo.pd.it

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha lo scopo di attuare:

- l'Avviso "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP E61J25000820006;
- lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) attraverso la quale sarà definito un catalogo centrale di "connettori automatici" (le cosiddette "API" - Application Programming Interface) mediante i quali le Amministrazioni aderenti saranno nella condizione di condividere le informazioni di cui dispongono e, al contempo, di condividerle con altri soggetti della P.A. aderenti.

1.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti attività:

- SCARICO E REVISIONE DATI ANNCSU (controllo dei numeri civici presenti su ANNCSU, verifica di quelli che sono privi di coordinate e integrazione, per ogni civico, della georeferenziazione ove non fosse presente oppure ove fosse errata), attraverso:
 - a. scarico massivo delle banche dati dei numeri civici comunali presenti in ANNCSU;
 - b. verifica puntuale delle strade e numeri civici già presenti;
 - c. individuazione dei numeri civici eventualmente privi della georeferenziazione;
 - d. validazione dell'intera lista dei numeri civici e strade già presenti in ANNCSU (eseguita su tutta la popolazione dei numeri civici del Comune a prescindere dalla loro completezza informativa presente in ANNCSU su messa a disposizione da parte del Comune dei relativi archivi);



e. geocodifica dei numeri civici ANNCSU privi di georeferenziazione, utilizzando procedure di geocoding e basi informative geografiche (per ciascun civico privo di coordinate deve assegnarsi preliminarmente una posizione geografica, attraverso la generazione di coordinate X e Y, al fine di fornire una base di localizzazione iniziale della distribuzione territoriale dei numeri civici).

- PORTALE DI FRUIZIONE per la gestione territoriale della numerazione civica e dello stradario in modalità Software as a Service (SaaS), accessibile tramite browser, interoperabile mediante API con ANNCSU, finalizzato a supportare l'intero ciclo di inserimento, aggiornamento e trasmissione dei dati relativi alla toponomastica e numerazione civica. Il servizio include la licenza d'uso della piattaforma in modalità SaaS per la durata di 12 mesi dall'attivazione, per la gestione manutentiva del dato.
- SUPPORTO in tutte le fasi operative, dalla procedura di onboarding sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) fino alla fase finale di asseverazione.
- VALIDAZIONE FINALE della lista inviata, effettuata attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità resa disponibile da ANNCSU, a conclusione del processo di trasmissione dei dati georeferenziati tramite le API pubblicate sulla PDND (conferimento finale, con il quale il committente conferma formalmente la correttezza, la completezza e l'allineamento dei dati trasmessi).

ART. 2 - VALORE CONTRATTUALE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo di gara (es. procedura applicabile, codice identificativo di gara, etc.) il valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 14 D.lgs n. 36/2023 È determinato in euro 3.546,23, importo a base d'asta soggetto a ribasso, IVA esclusa di cui euro 0,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze. Il valore del contratto è risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso al valore a base d'asta.

L'affidamento è finanziato con i fondi di cui al decreto Decreto n. 90 - 2 / 2025 - PNRR, Dipartimento per la trasformazione digitale.

ART. 3 - DURATA

In considerazione della necessità di rispettare i target imposti dalla Commissione europea e della data di sottoscrizione del contratto (26/01/2026), l'affidatario si impegna a concludere tutte le attività tecniche (verifica, georeferenziazione, caricamento e supporto alla validazione) entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione, e comunque in tempo utile per garantire la validazione finale su piattaforma ANNCSU entro il termine perentorio del 20 marzo 2026, al fine di consentire al RUP l'espletamento delle procedure di asseverazione entro la scadenza del 31 marzo 2026.



ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE E ADEMPIMENTI PNRR/PNC

La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione il servizio e le soluzioni gestionali incluse nell'offerta in modo completamente funzionante e fruibile.

L'affidamento viene finanziato con fondi PNRR “Finanziato dall'UE-NextGenerationEU”, pertanto devono essere rispettati i principi indicati nei seguenti punti 4.1 e 4.2.

Trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, si applica, altresì, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (come chiarito dal Parere MIMS 1366/2022).

L'affidatario è considerato responsabile nei confronti dell'affidante del rispetto dell'applicazione delle norme regolamentari del presente documento, il cui mancato, errato o tardivo adempimento comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, della rivalsa per danni, la risoluzione del contratto di cui all'art. 25 o l'esecuzione in danno di cui all'art. 24, sulla base della tipologia e della gravità dei casi verificati.

4.1 RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE MASCHILE E FEMMINILE, RELAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DELLE NORME SUL PERSONALE DISABILE E OBBLIGHI ASSUNZIONALI

Si applicano, qualora ricorrono le fattispecie, le disposizioni di cui all'art. 1 Allegato II.3 del D.lgs. n. 36/2023.

L'affidatario che occupi un numero pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti è tenuto alla presentazione di una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto determina l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'affidatario che occupi un numero pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti è tenuto alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio.

4.2 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECAR DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)

Il servizio affidato deve soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), di cui la ditta affidataria dovrà tenere conto in fase di



esecuzione del servizio.

Dovrà pertanto essere prodotta la relativa documentazione, se richiesta, come specificato nel successivo art. 9.

ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente affidamento, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello della Ditta. Si ricorda, tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 6 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, la ditta affidataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità potrà essere effettuata dal RUP o da un suo delegato e riguarderà la corretta esecuzione del servizio in conformità a quanto previsto dal presente Foglio Condizioni.

Le operazioni saranno svolte in contraddittorio e sarà redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Nel caso di un primo esito negativo, l'Affidatario dovrà porre in essere interventi di adeguamento entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di ulteriore esito negativo verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 8. Verrà assegnato per iscritto un ulteriore termine per l'adeguamento; in caso di ulteriore riscontro negativo o di ritardo superiore a 7 giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione comunale si riserva di risolvere il contratto.

Al termine delle operazioni il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione, che dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da



ritardo applicate, e ne trasmette copia all'Affidatario al fine dell'emissione della fattura.

ART. 8 - PENALITÀ

L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Foglio condizioni.

L'affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio affidato di cui all'art.1, salvo il caso previsto all'art. 1460 c.c.. Qualora la sospensione o il rallentamento possano mettere a rischio l'esecuzione nel termine perentorio indicato al precedente art. 3, il RUP procede ad una formale diffida ad adempiere (notificato tramite PEC) con assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi, valutando l'opportunità di richiesta di risarcimento del danno derivante dall'inadempienza, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile, mitigata dalla tempestività di regolarizzazione del servizio.

Qualora il RUP, in qualunque caso, rilevi violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto nel presente documento, contesta l'inadempienza all'affidatario, assegnando allo stesso il termine di 10 giorni lavorativi per fornire le proprie giustificazioni.

La Ditta affidataria riconosce al Comune di Pozzonovo il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di avvio del servizio oltre i termini previsti, ad eccezione di motivi di forza maggiore dimostrati o imputabili all'Ente ovvero di proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penalità giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 D.Lgs n. 36/2023);
- nel caso di ritardi per ogni attività in capo alla ditta affidataria, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penalità giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 D.Lgs n. 36/2023);
- nel caso in cui la gestione del servizio non venga effettuata con le modalità di cui al presente Foglio condizioni, una penalità giornaliera di Euro 250,00 per ogni difformità;
- nel caso di mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità, una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne, una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Si procederà al recupero della penalità a valere sui corrispettivi dovuti all'Affidatario e, per l'eventuale parte eccedente, con versamento da parte dello stesso entro 15 giorni



naturali e consecutivi dal ricevimento della notifica al Tesoriere.

In caso di reiterate violazioni, sanzionate mediante l'applicazione di penali, l'affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con eventuale richiesta di risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

ART. 9 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTRATTUALI

Il Legale Rappresentante dell'affidatario:

1. rende, mediante la presentazione della documentazione di gara allegata alla procedura, e conferma con l'accettazione del presente documento, con particolare riferimento, in via non esaustiva, a quanto concerne:

- a) le clausole di cui al successivo art. 11;
 - b) le clausole pattizie di cui al successivo art. 12 e le clausole di cui al Protocollo di legalità;
 - c) la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) di cui all'art.13;
 - d) le dichiarazioni previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - e) il possesso e i riferimenti delle posizioni previdenziali e assicurative;
 - f) l'iscrizione alla CCIAA e REA;
 - g) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento;
 - h) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
 - i) l'impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pozzonovo;
 - j) la conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente foglio condizioni;
 - k) l'impegno a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di Padova dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa (adempimento di natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto il cui inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.) qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. 2. ovvero qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;
2. presenta:



- l) copia della polizza assicurativa di cui al successivo art.23, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio;
- m) documentazione necessaria a dimostrazione del rispetto del principio DNSH che specifichi gli elementi di verifica ex post per ogni obiettivo ambientale specificato nella Guida Operativa di cui alla circolare del MEF del 30/12/2021 n. 32, se dovuta per l'Avviso epigrafato;
- n) dichiarazione che confermi che il Portale di fruizione SaaS offerto:
 - è presente nel Catalogo ACN delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud;
 - ovvero
 - è ospitato presso un Data Center / Cloud Service Provider (CSP) qualificato ACN (indicare quale).

Il Responsabile dell'Area interessata, con la sottoscrizione del contratto di cui al presente affidamento, rende la dichiarazione, concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013.

ART. 10 - CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nella forma generata dalla piattaforma MePA di Consip, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

L'affidante fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 ss.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'affidatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Tutta la documentazione richiesta in restituzione con firma digitale, il presente foglio condizioni, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pozzonovo consultabile al link <https://www.comune.pozzonovo.pd.it/Documenti?id=1762522>, il nonché l'offerta tecnico-economica presentata dall'affidatario formano parte integrante del contratto.

In caso di difformità o contrasto delle condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica presentata dall'affidatario e il presente foglio condizioni, prevale quest'ultimo.

ART. 11 - CLAUSOLE ANTI-PANTOUFLAGE E APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano:



- all'osservanza della disposizione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-pantoufle);
- al rispetto degli obblighi di condotta previsti ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165". La violazione di tali norme costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio dell'Amministrazione appaltante.

L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del contratto in danno all'affidatario stesso.

ART. 12 - CLAUSOLE DI LEGALITÀ

L'affidatario si impegna (clausola Protocollo di legalità, indicata a capo-paragrafo):

- (1 - C) a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- (3) a comunicare al Comune, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità";

- (3) a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

(4 - A) Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

(9 - A) Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

(9 - C) Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione al Comune e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.



(10 - B) L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di Padova dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori del Comune che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

(12 - A) L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata al Comune di Pozzonovo, Piazza Costituzione n. 1 - Codice Fiscale 00651940280 - P.IVA 00651940280 - Codice univoco di riferimento UF372H. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per il Comune di procedere al pagamento della fattura.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, da altre specifiche



disposizioni del medesimo decreto e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP nominato ai sensi del medesimo articolo svolge tutte le attività e le funzioni di cui all'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023, fatta salva la riserva di nominare un Direttore dell'Esecuzione che sarà comunicato all'affidatario quale soggetto referente e verificatore delle attività contrattualizzate.

ART. 15 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Il servizio oggetto del contratto è considerato servizio essenziale e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente documento, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Pozzonovo potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore l'affidatario dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'affidante, il Comune di Pozzonovo potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni del contratto per tutta la durata della causa ostativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16. PERSONALE

L'affidatario è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto, con la dovuta diligenza e perizia.

Tutte le prestazioni di cui al presente documento dovranno essere garantite dall'affidatario tramite proprio personale qualificato, in possesso dei titoli richiesti.

L'affidatario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese dell'affidatario il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta. Qualora esso non risulti in regola con gli oneri retributivi contributivi e assicurativi di sicurezza e



similari previsti dalle vigenti normative il Comune procederà alla risoluzione del contratto. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'affidatario, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'affidatario, si procede alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Sulle somme accantonate non matura alcun interesse fino a quando non sia accertato l'adempimento integrale degli obblighi predetti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento né avanzare pretese alcune per interessi di qualsiasi specie per tale inadempienza. Fatti salvi i casi in cui la legge preveda espressamente la revoca dell'affidamento, l'affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In ogni caso tra il Comune di Pozzonovo, esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali assistenziali, e il personale della ditta affidataria non si instaura alcun rapporto di lavoro.

ART. 17 - SICUREZZA

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni ed è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'affidante da ogni conseguente responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al comma 3 del medesimo articolo, non si applica in quanto servizio di natura intellettuale e di durata non superiore a cinque uomini-giorno (entità presunta dei servizi rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione degli stessi considerata con riferimento ad un arco temporale di un anno) alle condizioni di esclusione di esposizione al rischio ivi indicati.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del medesimo decreto, i datori di lavoro, Comune di Pozzonovo e affidatario, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.



ART. 18 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Tenuto conto della natura del servizio oggetto del presente capitolato è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto ad eccezione delle attività di formazione del personale del Comune eventualmente offerte in sede di miglioramento dell'offerta. Non si considerano subappalto le prestazioni accessorie quali servizi di hosting/cloud computing necessari all'erogazione del servizio SaaS.

ART. 19 - ONERI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri previsti dal presente documento, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità di cui al precedente art. 8, sarà effettuato in unica soluzione a seguito di emissione di regolare fattura ad avvenuto rilascio dell'asseverazione, previa verifica di conformità tecnica di cui al precedente art.7. L'Amministrazione comunale, dopo aver verificato la regolarità della prestazione e aver definito le eventuali penalità, rilascia apposita autorizzazione all'Affidatario per emettere la fattura.

La fattura deve riportare:

1. gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio, comunicata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;
2. il codice univoco ufficio;
3. il CUP;
4. il CIG;
5. la dicitura Spesa finanziata con finanziamento PNRR “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”, PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”
6. tutti i dati relativi al pagamento (IBAN conto dedicato).

La fattura dovrà essere emessa secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209, L. 24.12.2007, n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica).

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo presso l'Amministrazione comunale della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa e nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti della pubblica amministrazione e, in particolare, delle disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà



comunque liquidato a favore della capogruppo, salvo diverso accordo tra i componenti del R.T.I..

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 è nulla la cessione anche parziale del contratto da parte dell'affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo decreto e in tal caso le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Non è richiesta garanzia ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ad esecuzione immediata di modestissimo valore e di operatore economico referenziato stante l'autorizzazione all'assistenza rilasciata dalla casa madre del marchio di servizi oggetto del servizio, nonché l'accurata esecuzione di precedenti contratti.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

È fatto carico alla Ditta affidataria di provvedere all'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per mantenere l'affidante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, ricadendo ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta affidataria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

L'affidatario nei confronti dell'affidante:

- è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;



- è direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, diretti ed indiretti, anche al di fuori dell'esecuzione del contratto, altresì derivanti dall'operato dei propri dipendenti e consulenti, arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

A copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività contrattuali, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia regolarmente autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, che copra i seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio affidato con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione. La Ditta affidataria si impegna a fornire all'Amministrazione comunale le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali. La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdetta dalla compagnia oppure nel caso di sostituzione del contratto. La copertura assicurativa dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga.

Copia della polizza dovrà essere presentata come previsto dal precedente art. 9.

La quietanza di avvenuto pagamento del premio in caso di scadenza nel corso dell'affidamento dovrà essere presentata al RUP, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla ditta affidataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 102, del D.Lgs n. 36/2023 l'affidante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto e, ai sensi dell'art. 1456



Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
4. subappalto;
5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010;
6. ottenimento di Durc negativo;
7. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini;
8. qualora l'affidatario non sottoscriva il verbale di avvio dell'esecuzione predisposto dal RUP;
9. mancata osservanza da parte del personale dell'affidatario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Pozzonovo;
10. esito negativo delle verifiche ai fini del comprovato possesso dei requisiti dichiarati;
11. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di preventivo;
12. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. violazione del divieto di cessione del contratto e/o di subappalto;
14. protrarsi del ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;
15. mancato adeguamento agli adempimenti prescritti, oggetto di contestazione scritta volta ad eliminare le difformità riscontrate in sede di verifica di conformità oltre il termine di 7 giorni naturali e consecutivi;
16. nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'affidante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di "grave inadempimento", l'affidante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata.

L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'Ente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento



dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

L'affidatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto delle tempistiche e delle scadenze indicate all'art. 3 del presente Foglio Condizioni, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo PNRR/PNC.

ART. 26 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs n.159/2011, l'affidante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n.36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'affidante si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'affidante;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sull'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente documento e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'affidante rispetto a quelli del presente documento, l'affidante chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'affidante, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 27 - PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'AFFIDATARIO

In caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento



con l'esecutore designato è applicato l'art. 124 D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'affidante esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Medesime facoltà competono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le potrà esercitare, congiuntamente con il personale comunale, per mezzo di propri funzionari.

Al RUP competono la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del presente documento, la supervisione della fase di avviamento del servizio posta in essere dall'impresa aggiudicataria, la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni anche attraverso esplicativi e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento del servizio.

Le comunicazioni scritte da parte del prestatore di servizi all'affidante devono essere inviate al RUP.

ART. 29 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pozzonovo (PD) Piazza Costituzione n. 1 tel. 049 8838913. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all' indirizzo e-mail: rpd@comune.pozzonovo.pd.it

I dati personali forniti dall'affidatario sono trattati per le finalità precontrattuali e contrattuali, ivi compresa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi oggetto del contratto, nonché per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili e ai relativi obblighi di legge.

Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali, adempimento degli obblighi di legge o di regolamento, finalità di rilevante interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente.

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I predetti dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento



delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dalla legislazione in materia fiscale e contabile, o fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale, se superiore.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguitamento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.

I summenzionati dati personali sono conservati in server localizzati all'interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra-U.E..

Il Comune di Pozzonovo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

In ogni momento l'affidatario potrà esercitare i propri diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà:

- 1) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- 2) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- 3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- 4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati;
- 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo;

L'affidatario può esercitare tali diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all'indirizzo e-mail: privacy@comune.pozzonovo.pd.it

I dati trattati sono di seguito puntualmente individuati per natura e finalità, tipologia e per categorie di interessati a cui si riferiscono:

Descrizione	Finalità oltre ad art.li 822 e 824 CC (demanio Pubblico) e D.lgs 42/2004 (patrimonio culturale nazionale)	Principali operazioni di trattamento	Descrizione delle categorie di dati personali	Descrizione delle categorie di interessati
Gare e Appalti anche tramite Centrali Uniche	Attività finalizzate al reperimento di	Raccolta; Registrazione; Organizzazione;	Personal - Identificativi; Personal -	Dipendenti; Amministratori; Professionisti;



di Committenza nazionali o locali (documentazione, procedure di gare, esame offerte, esclusioni, graduatoria provvisoria, verifiche, graduatoria definitiva ecc...).	beni, servizi e forniture necessarie al funzionamento dell'ente anche tramite Centrale Unica di Committenza nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.	Strutturazione; Conservazione; Modifica; Estrazione; Consultazione; Uso; Comunicazione; Diffusione; Raffronto; Interconnessione ; Archiviazione; Limitazione; Cancellazione; Distruzione.	Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Geolocalizzazione; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Immagini; Personali - Posizione geografica; Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati;	Incaricati; Rappresentanti.
--	---	---	--	-----------------------------

ART. 30 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

30.1 OGGETTO DEL TRATTAMENTO. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Ditta affidataria è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità dell'Amministrazione comunale (di seguito Titolare). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare (mediante trasmissione, vpn, cloud) o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

30.2 DURATA DEI TRATTAMENTI. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di



trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

30.3 ISTRUZIONI DOCUMENTATE ART. 28, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Istruzioni per Amministratori di sistema Esterni. Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:

- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto dell'Amministrazione, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Ditta affidataria si attengano procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti



dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;

- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

Inoltre il Responsabile dovrà:

- curare un sistema di registrazione degli accessi al sistema informativo del Titolare da parte dei propri incaricati o collaboratori, in modo che le registrazioni (access log) contengono i riferimenti dell'utente che ha avuto accesso, i dati temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate con modalità che ne garantiscono l'immodificabilità;
- data breach: informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali che possa compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati, in particolare coadiuvare il Titolare nelle comunicazioni all'Autorità di controllo competente ed ai soggetti interessati secondo le disposizioni dell'art. 33 e 34 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- se del caso, anche in accordo con il DPO, predisporre e sottoporre al Titolare un programma degli interventi ritenuti utili per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza dei dati e dei sistemi;
- comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- rispondere tempestivamente ed in modo esaustivo alle richieste e ai questionari eventualmente inviati dal Titolare per monitorare e vigilare sulle misure di sicurezza poste in essere e, più in generale, sull'applicazione del Regolamento UE 2016/679.

La Ditta affidataria si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto diversamente previsto nel presente Foglio Condizioni.

30.4 GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'affidamento.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Ditta



affidataria esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

30.5 REGISTRO CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del Regolamento.

30.6 SUB-RESPONSABILI. MANLEVA. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti,



nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

30.7 OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Affidatante e l'affidatario durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 32 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente documento. Per quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia, con specifico riferimento all'Avviso PNRR epigrafato e relativi allegati.



33. ESPRESSA APPROVAZIONE DI CLAUSOLE EX ART. 1341 CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., si approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente documento, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti di limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.